

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Milano, 23 luglio 2007

Prot. n. 2849/C-1/RP

Al Presidente della Camera dei Deputati

Alla Presidenza della Camera dei Deputati

A tutti i Capi-gruppo della Camera dei Deputati

Ai Presidenti delle Commissioni Lavoro e Affari Sociali

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Ai Ministri del Lavoro e della Salute

A tutti i Deputati

A tutti i Ministri

p.c. Sen. Giorgio Napolitano, *Presidente della Repubblica*

Sen. Franco Marini, *Presidente del Senato*

Oggetto: Richiesta di approvazione di Odg al ddl n. 2849

recante "Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"

Vi chiediamo di promuovere la più rapida approvazione della PdL n. 2849 in oggetto, come già richiesto alle competenti Commissioni parlamentari e nelle Conferenze di Napoli e di Torino.

A questo fine chiediamo di **approvare alcuni ordini del giorno di indirizzo e di impegno al Governo**, che consentirebbero:

- il miglioramento del provvedimento,
- la sua immediata entrata in vigore, senza una seconda lettura al Senato.

Con l'occasione, inviamo i più cordiali saluti.

p. Associazione Ambiente e Lavoro
Il Segretario nazionale
(Rino Pavanello)

Allegati Ordini del giorno

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante “*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”

premessò che

- l’Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le “*linee direttrici*” per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l’attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”
- le suddette “*linee direttrici*” non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”

impegna il Governo

ad adottare opportune ed immediate iniziative sul piano legislativo, secondo le procedure previste dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”, affinché vengano recepite in Italia le *linee direttrici* elaborate dalla Commissione dell’Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l’attività svolta dalle lavoratrici.

MOTIVAZIONE dell’ordine del giorno sul recepimento delle “*linee direttrici dell’Unione europea per la tutela del lavoro delle lavoratrici*”

Il recepimento è un “atto dovuto” che si attende dal 2000!

Si tratta, infatti, di un adeguamento a quanto previsto dalla direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l’attività svolta dalle lavoratrici.

Il recepimento era previsto anche dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”.

Per recepire le suddette “*linee direttrici*” è sufficiente un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 26 del D.Lgs. 626/94 (come previsto dal suddetto Art. 13, comma 1, del citato D.Lgs. 151/2001).

Il recepimento potrebbe, perciò, avvenire anche in poche settimane!

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante “*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”

premesse che

- l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promuove ogni anno, generalmente nel mese di ottobre, in tutta l’Unione Europea la “*Settimana europea*” della sicurezza sul lavoro
- che in tale occasione, in Italia si svolgono da anni iniziative importanti ma non sempre coordinate
- che risulta opportuno coordinare le iniziative, in particolare favorendo la pubblicizzazione di un “*Bilancio*” preventivo e consuntivo delle iniziative programmate, promosse e svolte

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative sul piano legislativo, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che:

- 1) nell’ambito della “*Settimana europea*”, promossa annualmente dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un “*Bilancio annuale*” sia *consuntivo* delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia *preventivo* delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi e svolgano altre iniziative dedicate;**
- 2) nell’ambito della predetta “*Settimana*”, le Regioni e le Province autonome possano promuovere analoghe iniziative;**
- 3) venga promosso il logo “*Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita*”, individuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro della sanità.**

MOTIVAZIONE dell’ordine del giorno sulla promozione di iniziative nell’ambito della “*Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita*”.

Tutte le aziende pubbliche e private sono tenute a presentare “*Bilanci*” preventivi e consuntivi sulle attività svolte nel campo delle loro competenze ed attività statutarie e istituzionali.

Ciò non avviene per le attività inerenti la promozione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, tranne poche e lodevoli eccezioni.

Risulta, quindi, opportuno e necessario che tali attività vengano riportate in un apposito “*Bilancio annuale*” sia *consuntivo* delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia *preventivo* delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi.

L’occasione potrebbe essere bene rappresentata dalla “*Settimana europea*”, promossa ogni anno dall’ l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, generalmente nel mese di ottobre.

L’attivazione della “*Settimana*” ha un costo praticamente pari a zero, poiché si inserirebbe in iniziative già previste dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante *“Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*

premessò che

le attuali disposizioni (previste dal D.Lgs. 276/2003) consentono il ricorso di ricorso al lavoro somministrato indipendentemente:

- dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi
- nonché dall'utilizzo di attrezzature a particolare pericolosità o da altre determinate condizioni di lavoro

per i quali, viceversa, necessiterebbe una adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e capacità professionali acquisiti

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative sul piano legislativo, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di:

- **determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori che esponano i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d)**
- **utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato D.Lgs. 626/94**
- **utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e cosiddetti “salvavita”.**

MOTIVAZIONE dell'ordine del giorno sul “divieto del ricorso al lavoro somministrato in determinate e particolari attività”

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non contiene il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di lavori che presentino condizioni di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi, ovvero di utilizzo di attrezzature a particolare pericolosità ovvero di condizioni di lavoro, che impongano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale cosiddetti “salvavita”.

In tutte queste determinate condizioni di lavoro dovrebbe, invece, essere evidentemente necessario che i lavoratori siano adeguatamente formati e esaustivamente addestrati, con verifica dei risultati e delle loro capacità professionali acquisite.

In caso contrario i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro risultano insostenibili e improponibili.

Si propone pertanto il divieto al ricorso al lavoro somministrato in caso di esposizione a particolari pericoli.

Si evidenzia che il divieto è limitato a pochi e precisi casi di particolare rischiosità, anche se sarebbe opportuno allargare i casi di previsione del divieto o, comunque, di garanzia di percorsi di formazione e addestramento adeguati e verificati.

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante *“Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*

premessi che

le attuali disposizioni (art. 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) consentono l'assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (“RSPP”):

- da parte di determinate categorie di datori di lavoro, anche fino a 200 dipendenti;
- con la frequenza ad un unico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 16 ore totali e senza alcun aggiornamento periodico;
- che per tutti gli altri RSPP è obbligatoria una formazione minima di 60 ore e un aggiornamento minimo quinquennale di almeno 40 ore;
- che persino il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve frequentare corsi di formazione di minimo 32 ore;

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative sul piano legislativo, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che la formazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non possa essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento abbia frequenza minimo quinquennale.

MOTIVAZIONE dell'ordine del giorno sul “Formazione dei datori di lavoro RSPP”

Il D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 195/2003, ha imposto che la formazione dei RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) sia garantita tramite la frequenza a Corsi di formazione da 60 a 120 ore iniziali e tramite un aggiornamento periodico, minimo da 40 a 100 ore quinquennali.

Tale disposizione, resa obbligatoria da una condanna dell'Italia da parte della Alta Corte di Giustizia comunitaria, non ha tuttavia previsto alcun obbligo di aggiornamento a carico del datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP, con grave pregiudizio alla sicurezza dei lavoratori dipendenti da un datore di lavoro/RSPP, che può non aggiornarsi mai più dopo un primo corso di formazione di 16 ore.

Si evidenzia che:

- il datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP può operare anche in aziende industriali ed artigiane fino a 30 addetti ed in altri casi fino a 200 addetti!
- la formazione di tutti gli altri RSPP varia da un minimo obbligatorio di 60 a un massimo di 120 ore iniziali con aggiornamento quinquennale minimo da 40 a 100 ore;
- persino il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) ha l'obbligo di formazione minima che è addirittura doppio, cioè di 32 ore minime.

Si propone che la formazione del datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP sia almeno pari a quella del suo RLS e che l'aggiornamento sia almeno quinquennale, come per tutti gli altri RSPP.

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante “*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”

premessi che

- le attuali disposizioni non prevedono mai ed in nessun caso la valorizzazione delle Associazioni che si occupano statutariamente di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- che in altri casi è previsto il riconoscimento delle Associazioni, in particolare delle Associazioni ambientali, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 349/86
- che vanno definite le finalità statutarie e la continuità e rilevanza dell’attività svolta dalle Associazioni che si occupano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative sul piano legislativo, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti:

- 1) **il riconoscimento delle Associazioni che possono essere riconosciute “*Associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale*”, con decreto ministeriale e senza alcun onere a carico dello Stato, analogamente a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, per il riconoscimento delle “*Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale*”;**
- 2) **i requisiti in possesso delle Associazioni, sulla base delle finalità programmatiche e senza scopo di lucro e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione, minimo decennale, e della sua rilevanza esterna nazionale;**
- 3) **le attività di informazione e formazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro che possono essere svolte dalle Associazioni riconosciute “*Associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale*”.**

MOTIVAZIONE dell’ordine del giorno sul “riconoscimento “*Associazioni di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale*”.

In Italia operano da decenni Associazioni di indubbia e nota rilevanza, impegnate per protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale.

Risulta utile e necessario individuare e riconoscere la loro attività anche ai fini di favorire il loro contributo alla diffusione della cultura della prevenzione e alle attività di informazione e formazione.

Si evidenzia che tale riconoscimento è già previsto e operante da oltre 20 anni, per il riconoscimento delle “*Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale*”, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente.

Il riconoscimento può avvenire senza alcun onere a carico dello Stato, sulla base delle finalità statutarie, programmatiche e senza scopo di lucro delle Associazioni e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione, minimo decennale, e della sua rilevanza esterna nazionale.

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante *“Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*

premessò che

- nella salvaguardia degli adempimenti sostanziali per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro, possono essere individuati adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale
- va ricercato l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione, circa la precisa individuazione di quali siano gli adempimenti meramente amministrativi e formali;
- che la sede ove verificare l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione risulta essere la Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative sul piano legislativo, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti, in sede della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, gli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione tutti quelli la cui violazione prevede comunque una sanzione.

MOTIVAZIONE dell'ordine del giorno su “salvaguardia degli adempimenti sostanziali per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro e individuazione degli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale”.

In Italia è oggi presente un ampio dibattito sulla possibilità di individuare possibili adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, nella assoluta salvaguardia dei livelli essenziali di salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro e degli adempimenti sostanziali.

La sede più appropriata per definire quali siano gli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale risulta essere la Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sede ove sono presenti e rappresentati tutti i soggetti interessati: i competenti organi della pubblica amministrazione e le associazioni imprenditoriali e sindacali.

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante “*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”

premessi che

- a) l’istituto dell’interpello è stato modificato dall’art. 2, comma 113, della legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede al comma 2, del nuovo art. 9, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, che “*l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti...esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili*”;
- b) l’esclusione dall’applicazione di sanzioni, prevista dal comma 2, non possa essere prevista per le violazioni di norme che incidono sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro
- c) il ddl 2849 in oggetto abroga omologhe esclusioni, ad esempio l’art. 11 che modifica il comma 1198 della “Legge Finanziaria 2007”, eliminando l’esclusione dalle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro

impegna il Governo ad

introdurre lo strumento dell’interpello previsto dall’art. 9, del d.lgs. n. 124/2004, limitatamente a quesiti di ordine effettivamente e sostanzialmente generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal solo comma 1 del suddetto articolo 9, a garanzia dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza, controllo e al potere giudiziario

MOTIVAZIONE dell’ordine del giorno sulla limitazione all’introduzione dello strumento dell’interpello in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’istituto dell’interpello è stato modificato dall’art. 2, comma 113, della legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede al comma 2, del nuovo art. 9, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, che “*l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti...esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili*”.

L’applicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 9 produce effetti diversi:

- il comma 1 è senz’altro positivo se limitato ai quesiti di ordine effettivamente e sostanzialmente generale
- il comma 2, viceversa, attribuirebbe un potere di interpretazione autentica della normativa di legge sulla salute e sicurezza, ad un soggetto non precisato (nemmeno in via ipotetica) nei criteri di delega e, comunque, diverso da quelli che hanno competenze istituzionali in materia di vigilanza e controllo.

L’applicazione del comma 2 provocherebbe, così, uno svuotamento dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza, controllo e allo stesso potere giudiziario, con esclusione dall’applicazione di sanzioni, per le violazioni di norme che incidono sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

L’ordine del giorno, prevede, quindi, l’applicabilità del solo comma 1.

ORDINE del GIORNO

La Camera dei Deputati,

esaminato il ddl n. 2849 recante “*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”

premessato che

- che per talune aziende esiste già l’obbligo di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare per le aziende soggette a rischi di incidenti industriali rilevanti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (detto “Seveso-2”);
- che risulta opportuno prevedere l’obbligo di adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) almeno per le aziende oltre una determinata soglia di dipendenti o che operano in altri settori e comparti che presentino particolare rischiosità;
- che è stato definito, fin dal 28 settembre 2001, un modello di "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)", condiviso e sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, INAIL, ISPESL, UNI e condiviso anche da tutte le Associazioni tecnico-scientifiche e professionali rappresentate dalla CIIP (Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione)

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative sul piano legislativo, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia:

- 1) **prevista l’informazione e incentivata l’assunzione volontaria di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), secondo il modello condiviso delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" approvato da UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali pubblicato nel settembre 2001 e sue successive integrazioni e modifiche;**
- 2) **definito e introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisca parte integrante del documento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il suddetto modello condiviso delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali, limitatamente alle aziende:**
 - **con oltre mille dipendenti**
 - **estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti**
 - **delle centrali termoelettriche**
 - **degli impianti e dei depositi nucleari**
 - **delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private**

MOTIVAZIONE dell'ordine del giorno sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) obbligatori in talune attività.

L'Art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 impone la redazione di un documento (DVR) di valutazione di "tutti" i rischi sul lavoro ma non impone alcun "sistema di gestione della sicurezza sul lavoro" (SGSL), che, almeno nelle aziende più grandi o a maggiore rischiosità:

- 1) favorisca la conoscenza dei rischi e la cultura della prevenzione all'interno dell'intera linea aziendale, a partire dai livelli apicali (datore di lavoro, dirigenti e preposti);
- 2) favorisca la necessaria informazione e formazione a tutti i lavoratori, in particolare dei lavoratori professionalmente esposti
- 3) renda omogenea la valutazione dei rischi e la conseguente adozione delle misure di prevenzione e protezione.

Per supplire a questa assenza e per favorire l'adozione di SGSL, anche volontari, le parti sociali imprenditoriali e sindacali e gli Istituti pubblici e gli Enti normatori hanno elaborato e presentato fin dal 28 settembre 2001 un modello condiviso e sottoscritto congiuntamente di "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), presentato pubblicamente alla Manifestazione internazionale "Ambiente e Lavoro" (alla Fiera di Modena).

Detto modello è stato condiviso e fatto proprio da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, INAIL, ISPESL, UNI, nonché anche da tutte le principali le Associazioni tecnico-scientifiche e professionali rappresentate dalla CIIP (Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione).

L'adozione di un SGSL, inoltre, non rappresenta una novità, in quanto l'adozione di SGSL è già obbligatoria in aziende ad alta rischiosità, in particolare nelle aziende a soggette a rischi di incidenti industriali rilevanti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (detto "Seveso-2");

Risulta, quindi, opportuno estendere l'obbligo di adottare un SGSL anche ad altre aziende, si pure in numero quantitativamente delimitato, ma che operano:

- oltre un altissimo numero di dipendenti (1.000);
- in attività di particolare rischiosità o rilievo sociale indipendentemente dal numero dei dipendenti (strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);
- in attività di particolare rischiosità indipendentemente dal numero dei dipendenti (centrali termoelettriche, impianti e depositi nucleari);
- in attività di particolare rischiosità, seppure tenendo conto del numero dei dipendenti (estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti).

L'indicazione e il riferimento al "modello di SGSL", condiviso e sottoscritto dalle parti sociali e dagli Istituti pubblici rappresenta una garanzia per le aziende e i lavoratori di:

- adeguatezza e, nel contempo, di semplificazione dell'adempimento;
- gratuità del modello e garanzia di una adeguata e diffusa informazione sui suoi contenuti;
- contenimento dei costi di gestione.

Si evidenzia che l'obbligatorietà è limitata comunque ad un numero molto basso di aziende:

- molto grandi (oltre i 1.000 dipendenti)
- oppure ad elevata rischiosità e rilievo sociale.